Il risarcimento del danno dovuto dai genitori per atti illeciti commessi dai figli minori

Interpretazione delle disposizioni normative

- Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e approvate preliminarmente al codice civile
 - Criterio letterale
 - Intenzioni del legislatore: della singola norma ... e del sistema

In caso di assenza di disposizione aderente al caso di specie

- Analogia legis
- Analogia Iuris

in concreto ...

- Giurisprudenza (e in particolare quella della Suprema Corte di Cassazione)
- Dottrina

Il risarcimento del danno: principi generali

- Si distingue la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale: differenze:
 - Prescrizione
 - Onere della prova (presunzione relativa di inadempimento, salvo prova adempimento o impossibilità sopravvenuta VS prova del nesso causale e colpa del 2043 c.c e salvo eccezioni)
 - 1225 c.c. e danni prevedibili quando è sorta l'obbligazione e salvo dolo (disposizione assai poco applicata dalla giurisprudenza)

Responsabilità dei genitori per danni del figlio minore

- In linea di massima, trattasi di responsabilità extracontrattuale,
- Possono esservi ipotesi particolari di responsabilità contrattuale (conclusione di un contratto dei genitori con un terzo e per l'adempimento del quale si avvalgano del figlio minore -> art. 1228 c.c.. Es.: ordine telefonico dal negoziante e invio del minore al negozio per il pagamento)

...soffermiamoci sulla responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)

 Al di fuori del campo della responsabilità genitoriale e di altre responsabilità specifiche, art. 2043 c.c. come norma generale della responsabilità extracontrattuale:

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

Cosa ci impone il 2043 c.c.?

- Il danneggiato deve provare
 - Nesso causale tra condotta (attiva o omissiva) e il danno (teoria della «condicio sine qua non» salvo cause sopravvenute ed eccezionali); non devono poi sussistere cause di giustificazione;
 - Elemento soggettivo, alternativamente
 - Dolo: «quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione» (art. 43 c.p.)
 - Colpa: «quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» (art. 43 c.p.)

Una volta provato ciò, vi è l'onere della prova della quantificazione del danno risarcibile

- A quanto ammonta il danno? Quello è il risarcimento,
- Salvo casi particolari, lo deve provare sempre il danneggiato (sia in caso di responsabilità extracontrattuale, sia in caso di responsabilità contrattuale)

Vi sono deroghe al 2043 c.c. per fattispecie speciali

- Esempi sono la responsabilità per attività pericolose (art. 2050 c.c.), la responsabilità per circolazione di autoveicoli (art. 2054 c.c.), ecc.
- Cosa può cambiare rispetto al 2043?
 - Basta la prova del nesso causale e senza nessuna rilevanza dell'elemento soggettivo (responsabilità oggettiva -> art. 2050 c.c.)
 - Servono nesso causale e elemento soggettivo, ma quest'ultimo si presume fino a prova contraria (responsabilità per colpa presunta -> art. 2054 c.c.)

Quale è il regime di responsabilità dei genitori per danni commessi dal figlio minore?

- Il presupposto è che il figlio minore abbia commesso un illecito civile (fonte di responsabilità extracontrattuale)
 - > quanto ha compiuto il minore deve pertanto essere sussunto all'art. 2043 c.c. o ad altre disposizioni disciplinanti l'illecito extracontrattuale («La responsabilita, presunta ed indiretta, che l'art.2048 cod.civ. pone a carico dei genitori non può essere affermata senza il previo accertamento della illiceità del fatto del minore» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 734 del 31/03/1967, Rv. 326781 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 03/03/1995)
 - > o basta il mero nesso causale? (dottrina sulla responsabilità da fatto proprio dei genitori)

C'è la responsabilità del figlio minore: come viene disciplinata la

responsabilità dei suoi genitori?
• Dipende se vi è o meno capacità di intendere o di

- volere del minore.
 - Se c'è, art. 2048 c.c. («responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte») in concorso con la responsabilità del minore;
 - Se non c'è, art. 2047 c.c («danno cagionato dall'incapace») e senza concorso del minore (salvo indennizzo) -> art. 2046 c.c.: «Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa»

Cos'è e come si accerta la capacità di intendere o di volere?

- Per i reati, il codice penale prevede segnatamente per la «capacità d'intendere e di volere» fasce di età (under 14 e tra i 14 e i 18 anni)
- Per la responsabilità civile, invece la «capacità d'intendere o di volere»
 - è «idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell'incidenza del proprio operare sul mondo esterno» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 27/03/1984, Rv. 434097 - 01)
 - va accertata caso per caso, ma «il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010, Rv. 615600 01)

Onere della prova dell'incapacità di intendere o di volere

- «In caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l'imputabilità dell'evento lesivo alla condotta dell'autore dell'illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l'onere di allegare e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c., in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa.»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 16661 del 06/07/2017, Rv. 644959 01)
- Alleggerisce l'onere probatorio il fatto che «il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010, Rv. 615600 - 01)

Prendiamo la prima ipotesi, quella del figlio minore capace di intendere e di volere

- Art. 2048 c.c.: «Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi».
- Al terzo comma poi si prevede che «Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto »

Chi è il genitore? E chi è il tutore?

- Il tutore
- «Padre e madre»
 - Legittimi, naturali e adottivi,
 - Anche affidamento preadottivo?
 - Sì, secondo la dottrina in quanto l'affidamento preadottivo è proprio funzionale a verificare la capacità dell'aspirante genitore
 - No, per quella dottrina che valorizza come la natura provvisoria di tale affidamento escluda di per sé che una eventuale carenza educativa sia imputabile all'affidatario

L'art. 2048 c.c. parla di figli minori «che abitano» con genitori o tutore

- Perché? Perché «solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 13/04/1979, Rv. 398547 - 01),
- Cos'è? Secondo la dottrina «ci si riferisce, in modo particolare, alla "consuetudine di vita comune"»

Ai fini dell'art. 2048 c.c., la coabitazione non viene meno...

- per assenza temporanea del minore per motivi di svago o di studio (come ad es. il week-end trascorso, con gli amici, lontano dai genitori, la gita scolastica, il soggiorno estivo al campo degli scouts): è «consuetudine di vita»,
- Anche un'assenza prolungata del minore (come ad es. un periodo di studio all'estero) non è idonea ad interrompere la coabitazione ai fini della responsabilità, non potendo la stessa cancellare gli effetti della educazione impartita,
- In concreto l'assenza non comporta quasi mai il venire meno della coabitazione, salvo la remota ipotesi che il minore abbia stabilmente lasciato la casa familiare, segnalata da un risalente precedente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3491 del 11/07/1978, Rv. 392982 - 01)

La coabitazione viene meno con separazione personale o divorzio dei genitori?

- no in caso di affido condiviso e a prescindere dalla collocazione del minore,
- parte minoritaria della dottrina ed un risalente precedente giurisprudenziale tendono ad escludere la responsabilità del coniuge non affidatario, in quanto con il provvedimento di separazione o di divorzio cessa l'esercizio congiunto della potestà e cessa la coabitazione dei minori con entrambi i genitori;
- in realtà, anche il genitore non affidatario ha compiti educativi e pertanto resta responsabile (Trib. Monza 12.6.2006)

Vi è illecito del minore, vi è imputabilità e vi è coabitazione: quale il regime di responsabilità del genitore?

- Presunzione di <<culpa in vigilando>> e, soprattutto, di <<culpa in educando>>
- Giurisprudenza rigorosa -> esigenza di tutela del danneggiato con il patrimonio del genitore

Come si dimostra l'assenza di colpa del genitore?

 Se si presumono <<culpa in vigilando>> e, soprattutto, <<culpa in educando>>, non basta provare la corretta vigilanza del minore (anche eventualmente con affidamento a terzi), ma anche la dimostrazione di aver impartito l'educazione e l'istruzione consone alle condizioni sociali e familiari e di aver vigilato sulla condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere (Cass. 20322/2005; Cass. 3088/1997) anche correggendo i difetti del minore (Cass. 3424/1992) e dovendo risultare «correttamente impostati i rapporti del minore stesso [anche] con la vita extrafamiliare» (Cass. 5751/1988)

cosa vuol dire in concreto?

- Se è relativamente semplice dimostrare la carenza di «culpa in vigilando», il punto delicato è la «culpa in educando»: quasi mai la giurisprudenza riconosce la carenza di «culpa in educando»:
 - «L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore (...) può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005)
 - «Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005)

Esempi di fatti sintomatici della «culpa in educando»

- «La negligenza, l'indisciplina e l'irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l'incolumità altrui» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 14/03/2008),
- «il minore [che] si era allontanato dalla scuola durante l'orario didattico alla guida di un motorino altrui senza avere il patentino, con a bordo una compagna di scuola, di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11984 del 26/11/1998, Rv. 521121 - 01)
- Il minore che, dicendo «vediamo se prendi fuoco», si avvicini con un accendino acceso al compagno che per sbaglio si sia versato benzina addosso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6741 del 1998)

Rarissime in giurisprudenza le ipotesi in cui sia stata ritenuta dimostrata l'assenza di «culpa in educando»

- Facile cadere in capitoli di prova per testi generici, non su fatti determinati e non ammessi dal Giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6741 del 1998)
- Non ammessa prova della carenza di colpa in presenza di fatti riprovevoli e particolarmente significativi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6741 del 1998)

- Un raro caso di dimostrazione della carenza di «culpa in educando» è nella fattispecie di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 09/04/1997, Rv. 503607 – 01: qui n gruppo di ragazzi gioca a tennis nella piazza di un paese di montagna; la palla finisce in un giardino privato, un ragazzo va a prenderla ma il proprietario del fondo gli rompe la racchetta; un altro ragazzo sopraggiunge ed, infuriato, frantuma la propria racchetta contro un muretto; una scheggia dell'attrezzo colpisce l'occhio dell'uomo, cagionandogli gravi danni ad un occhio. La S.C. ha confermato la sentenza del merito, la quale ha escluso la responsabilità dei genitori del minore sul presupposto che il fatto che questi si fosse recato a giocare a tennis in una piazza di un piccolo paese non rappresentava, in termini di normale ragionevolezza, una situazione tale da dover essere seguita o impedita dai genitori al fine di evitare danni -> qui la Suprema Corte afferma che «un siffatto tipo di reazione non fosse rivelatore di educazione inadeguata o di insufficiente maturità, o di temperamento inaffidabile, se posta in relazione alle particolari circostanze del caso»
- Tale principio però è stato superato proprio dall'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di dimostrare la carenza di «culpa in educando» dalle modalità del fatto

- Un altro raro caso di dimostrazione della carenza di «culpa in educando» è stato ravvisato in presenza della «positiva dimostrazione di aver impartito una corretta educazione, la quale può essere desunta dal curriculum scolastico, militare e lavorativo del ragazzo, oltre che dal contesto familiare in cui è cresciuto. Nel caso di specie, si è esclusa la responsabilità dei genitori di un ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, che aveva aggredito nell'oratorio parrocchiale durante una festa di carnevale un altro minore con un manganello di plastica» (Cass., n. 831/2006)
- Significativa in questo caso la rilevanza data dalla Corte d'appello alla prossimità alla maggiore età, all'avviamento al lavoro del minore, al già eseguito servizio militare

Il rigore sulla «culpa in educando» ha sollevato critiche in dottrina, tuttavia non recepite in giurisprudenza

- Si presume non solo la colpa, ma anche il nesso causale,
- Si sussume l'art. 2048 c.c. ad una responsabilità oggettiva, anzi ad una responsabilità assoluta

E – seconda alternativa - se si accerta che il minore è incapace di intendere o di volere?

 Si applica l'art. 2047 c.c. che disciplina il «danno cagionato dall'incapace»

«In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità» Anche qui trattasi di una responsabilità «per colpa presunta» e che necessita di prova contraria del sorvegliante

C'è per i genitori lo stesso rigore per la «culpa in educando» nell'applicazione dell'art. 2047 c.c.?

- Parte della giurisprudenza di merito estende il medesimo rigore dal 2048 al 2047 c.c. se si ha comunque riguardo alla responsabilità dei genitori per i fatti illeciti posti in essere dal figlio minore,
- Altra parte della giurisprudenza ritiene non applicarsi lo stesso rigore, che non sia pertinente la «culpa in educando», ma solo la «culpa in vigilando» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 2010, secondo la quale «La prospettata possibilità che la culpa in educando escluda o concorra con la culpa in vigilando presuppone, infatti, l'applicabilità dell'art. 2048 (relativo ai danni arrecati dall'illecito del minore capace) e non dell'art. 2047 c.c.»)

Aderendo a questa seconda giurisprudenza, quale la prova liberatoria? Carenza di nesso causale o di «culpa in vigilando»

- affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1148 del 20/01/2005, Rv. 578740 - 01) e purché il sorvegliante appaia idoneo (come nel caso dell'altro genitore e salvo casi specifici)
- non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere o da agevolare il compimento di atti lesivi (dottrina)
- repentinità e/o totale imprevedibilità del fatto, che si verifica nonostante corretta sorveglianza (dottrina in applicazione analogica del danno da autolesioni dell'alunno)

Eventuale tutela indennitaria dell'art. 2047, comma 2, c.c.

 «Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità»

Caratteristiche della tutela indennitaria

- Non è responsabilità in senso stretto: si basa sulla mera esigenza di solidarietà sociale di tutela del danneggiato;
- Non è automatica: la norma impone al giudice di considerare le «condizioni economiche delle parti», tal che si riconosce in caso di peggiore situazione economica del danneggiato rispetto al danneggiante (T. Macerata 20.5.1986), valutazione che, secondo la dottrina, deve avere riguardo al momento della liquidazione, e non del fatto dannoso;
- Anche in ragione di quanto indicato al punto che precede, l'importo dell'indennità può essere inferiore a quello dell'ipotetico risarcimento

Quantificazione del risarcimento del danno

Art. 1223 c.c.: «Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta»

ovverosia, danno emergente e lucro cessante,

- il cui onere della prova grava sul danneggiato
- «danneggiato» è colui che ha subito la perdita patrimoniale (rapporto genitori-figli in tema di spese mediche)

Vi sono due tipologie di danno risarcibile

- danno patrimoniale
- danno non patrimoniale

a seconda che vi sia o meno un intrinseco valore monetario di quanto leso dal danno

Danno patrimoniale

- Sul profilo del danno emergente
 - danno da perdita o danneggiamento di cose
 - Importo pari al valore della cosa o anche pari alla riparazione ma solo se quest'ultima non sia antieconomica
 - Danneggiato onerato di provare il valore attraverso
 - Proprietà del bene (con prova anche non rigorosa)
 - Valore del bene (quando non della sua riparazione)
 - » Prezzo di acquisto (ricevute ecc.)
 - » Elementi da cui trarre il valore della cosa (libretto del motociclo + foto + verbale polizia stradale + fattura carrozziere)
 - spese mediche sopportate in conseguenza dell'illecito
 - Il Giudice disporrà CTU medico-legale per valutare la congruità

Danno patrimoniale

- Sul profilo del lucro cessante
 - Perdita di beni fonte di reddito (occupazione di immobile destinabile a locazione)
 - Perdita o diminuzione di capacità lavorativa specifica (capacità di produrre reddito anche in futuro) a seguito dell'invalidità del danneggiato

Perdita o diminuzione di capacità lavorativa specifica del minore

- «Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi.» (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 11750 del 15/05/2018, Rv. 648704 01)
- Ipotesi di reddito futuro effettuata
 - «in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17514 del 23/08/2011, Rv. 619451 - 01)
 - «oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore» (Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678)
 - secondo la dottrina, dal criterio residuale del triplo della pensione sociale (tratto dalla disciplina della RC auto)

Perdita o diminuzione di capacità lavorativa specifica del minore

- Quantificato il reddito futuro perduto a fronte di detto danno permanente, il Giudice ha l'alternativa
 - tra il costituire una rendita vitalizia ex art. 2057
 c.c. (ipotesi di rara verificazione)
 - Attualizzare la rendita secondo il sistema della capitalizzazione

Danno non patrimoniale

- Corrisponde al c.d. «pati», cioè il patimento e la sofferenza derivata da una data condizione
- L'art. 2059 c.c. prescrive la risarcibilità dei danni non patrimoniali solo nelle ipotesi determinate dalla legge

Danno non patrimoniale

- All'esito dell'interpretazione della Cassazione e delle disposizioni normative vigenti, le ipotesi più rilevanti di risarcibilità dei danni non patrimoniale sono
 - Sofferenza derivata dall'aver subito un reato (art. 185 c.p.)
 - «(a) che l'interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità» (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01); un esempio di interesse avente rilevanza costituzione e suscettibile di risarcimento è la salute

A quanto ammonta il risarcimento del danno non patrimoniale?

 Anzitutto non viene meno l'onere, in capo al danneggiato, di allegazione (cioè di prospettare) e di prova del danno sofferto (anche per presunzioni o per massime di esperienza, come nel caso di lesione alla salute o da perdita del rapporto parentale)

A quanto ammonta il risarcimento del danno non patrimoniale?

- Soddisfatti gli oneri di allegazione e di prova,
 - In passato, puro criterio equitativo
 - Poi, genesi del sistema tabellare
 - Quindi, la Cassazione opta per le Tabelle di Milano che, nella versione del 2018, indicano criteri
 - Per il risarcimento del danno alla salute (% invalidità & età del danneggiato),
 - Per perdita del rapporto parentale (forbice a seconda del rapporto di parentela),
 - Per diffamazione a mezzo stampa
 - Al di fuori di questi casi,
 - criteri legali per casi specifici (come lesioni micropermanenti da sinistro stradale o da responsabilità medica),
 - in mancanza, criterio equitativo puro

A quanto ammonta il risarcimento del danno non patrimoniale?

 Anche in applicazione di criteri tabellari o normativi, resta la possibilità di personalizzare il risarcimento del danno se ricorrono circostanze eccezionali (per es., perdita della mano per violinista di fama)

«Perché il mio caso è trattato diversamente da quello identico di un altro?»

- E' veramente identico? Dipende da quali sono gli elementi cui la legge e la giurisprudenza dà rilevanza
- Problemi anche processuali
 - Mancanza di allegazione,
 - Mancata osservanza di oneri della prova,
 - Diversa disciplina normativa (per es., micropermanenti da sinistro stradale e non),
 - Inosservanza delle preclusioni processuali

FINE Grazie per l'attenzione

Proposte per attività laboratoriali

Traccia n. 1

Da mesi Tizio, con i compagni di classe Caio e Sempronio, prende di mira il compagno di classe Mevio, minacciando quest'ultimo con un coltello durante le ricreazioni scolastiche. Durante uno di questi episodi Tizio, per sbaglio e brandendo il coltello, taglia un dito di Mevio.

Sono responsabili i genitori di Tizio per i danni subiti da Mevio? Perché? E, se sì, quali sono i danni risarcibili?

- Tizio è causa del danno di Mevio
- Tizio è sicuramente in colpa: non si brandisce un coltello inutilmente
- Bisogna anzitutto chiedersi se Tizio fosse capace d'intendere e di volere per valutare la presenza o meno di una responsabilità dei genitori
 - è probabile che fosse capace stante la reiterazione degli episodi
 - quale l'età di Tizio?
- Vi è una culpa in vigilando dei genitori di Tizio, se quest'ultimo è ritenuto incapace?
 - Che tipo di coltello? A scatto o da cucina? E i genitori ne erano stati informati?
 - Onere di rimuovere situazioni di pericolo

- Tizio viene ritenuto capace di intendere e di volere
 - Vi è culpa in educando dei genitori?
 - La reiterazione degli episodi non giova alla posizione dei genitori
 - Coltello a scatto? Acquistato clandestinamente?
 Peggiore è la responsabilità dei genitori

- Quali i danni risarcibili?
 - Danno non patrimoniale
 - CTU medico legale e liquidazione secondo le tabelle di Milano?
 - Eventuale personalizzazione: liceo artistico? Capacità eccezionale ed artistica di Mevio nel disegno
 - Danni patrimoniali
 - Spese mediche dei genitori di Mevio
 - Mevio ha perso capacità di produrre reddito? Quale la professione del padre? Esempio, avviato studio di architettura

Proposte per attività laboratoriali

Traccia n. 2

Tizio da mesi offende Mevio sulla sua pagina facebook. Mevio si suicida. Sono responsabili i genitori di Tizio per il suicidio di Mevio? Se sì, a chi devono risarcire i danni? E quali sarebbero i danni risarcibili?

- E' stato Tizio a scrivere quelle offese?
 - Valutare l'account facebook da cui venivano le offese
 - E se è una utenza fake? Valutare come veniva usata quella utenza per verificare la riconducibilità della stessa a Tizio
- Se è stato Tizio, la sua condotta ha determinato o meno il suicidio di Mevio?
 - Ricostruire la storia della sofferenza di Mevio, anche attraverso le sue pregresse dichiarazioni
- Difficile non sostenere almeno la colpa di Tizio in contesti quali quelli attuali

- Sono responsabili i genitori di Tizio?
 - Verificare la capacità di intendere e di volere di Tizio
 - Probabile per la reiterazione di episodi,
 - Come veniva usato l'account facebook? Offendeva solo Mevio?
- C'è culpa in educando?
 - La reiterazione degli episodi non depone a favore dei genitori

- Quali i danni risarcibili?
 - Sofferenza dei membri del nucleo familiare di Mevio e Tabelle di Milano 2018
 - Apporto economico perduto di Mevio alla famiglia
 - Anche apporto economico futuro di Mevio alla famiglia (prova assai problematica)
 - Spese per il funerale (problema sul piano della condicio sine qua non e forse risolto sul piano della divergenza di età almeno rispetto ai genitori di Mevio)

 L'alunno minorenne Tizio aggredisce a scuola la compagna Caia e ne cagiona la morte a seguito di una spinta su un vetro. I genitori di Caia citano in giudizio i genitori di Tizio per il risarcimento del danno da perdita della figlia. I genitori di Tizio provano a dimostrare la carenza di «culpa in vigilando» attraverso l'affidamento all'istituto scolastico, e la carenza di «culpa in educando» attraverso il curriculum scolastico di Tizio anche successivo all'omicidio. Sono responsabili i genitori di Tizio? E, se sì, a che titolo di colpa?

- I genitori di Tizio sono responsabili
 - Può non esservi la «culpa in vigilando»
 - Secondo la Cassazione, non è stata dimostrata la carenza di «culpa in educando»

«si è escluso che l'impartizione di un'adeguata educazione fosse dimostrata da alcuni attestati scolastici relativi al minore e riferentisi, per lo più, a periodi successivi all'evento dannoso» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 516 del 22/01/1980, Rv. 403902 - 01)

 Il minorenne Tizio prende improvvisamente a pugni Caio all'uscita dalla scuola. Si scopre successivamente che Tizio non ha genitori, vive da solo in strada e soffre di gravi disturbi della personalità. Caio come può tutelarsi? Può chiedere la condanna di Tizio o di qualcun altro al pagamento del risarcimento?

- Tizio è incapace di intendere e di volere? Pare di sì, stante i gravi disturbi della personalità
- Ci sono dei sorveglianti responsabili per il risarcimento e che non siano i genitori?
- Se no, unica speranza di tutela è quella indennitaria anche se, a fronte della vita in strada di Tizio, è difficile ravvisare una disparità economica che fondi la tutela di Caio

 Durante una lezione, l'alunno minorenne Tizio ferisce il compagno Caio. Caio viene ricoverato in ospedale e, in presenza di un errore medico, Caio muore in ospedale. La condotta di Tizio è in nesso causale la morte di Caio?

- Secondo la giurisprudenza, la condotta di Tizio è causa della morte di Caio
- «Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7507 del 04/06/2001, Rv. 547208 - 01)

L'alunno minorenne Tizio ingiuria con una serie di mail il compagno Caio. Caio può chiedere il risarcimento dei danni ai genitori di Tizio? E, se sì, a quanto ammonta il risarcimento?

- Possono essere ritenuti responsabili i genitori ex art 2048 c.c. o 2047 c.c., a seconda che vi sia o non vi sia incapacità di intendere e di volere di Tizio.
- La lesione all'onere è risarcibile ex art. 2059 c.c. e 2 Cost.
- Il risarcimento è liquidato equitativamente (semmai si potrebbe valutare un risarcimento minore a quello oggi tabellato dal Trib. di Milano per la diffamazione a mezzo stampa e che prevede una forbice da 1000 € ad oltre € 50.000)
- Molto dipende dalla prova del danno e della sofferenza di Tizio

 L'alunno minorenne Caio pubblica su Instagram una foto del compagno Tizio seduto sul gabinetto scolastico ed espletante bisogni fisiologici. Seguono commenti denigratori di altri compagni di classe a detta foto. Possono essere chiamati i genitori di Caio al risarcimento del danno sofferto da Tizio a seguito della pubblicazione della foto? E, se sì, in che misura? E, se non vi fossero commenti, il danno sarebbe comunque risarcibile?

- Possono essere ritenuti responsabili i genitori ex art 2048
 c.c. o 2047 c.c., a seconda che vi sia o non vi sia incapacità
 di intendere e di volere di Caio:
 - certo l'uso dello strumento telematico e il significativo offensivo di quanto rappresentato lasciano deporre per la capacità di intendere e di volere;
- La lesione alla reputazione è risarcibile ex art. 2059 c.c. e 2 Cost.
- Il risarcimento è liquidato equitativamente ma qui è forte l'analogia a quello oggi tabellato dal Trib. di Milano per la diffamazione a mezzo stampa e che prevede una forbice da 1000 € ad oltre € 50.000
- Presenza o meno di commenti può determinare una diversa quantificazione dei danni, presumendo una diversa sofferenza di Tizio

 L'alunno minorenne Tizio pubblica su Instagram un video del compagno Caio, mentre scivola entrando in chiesa. Non seguono commenti a detto video. I genitori di Tizio possono essere richiamati al risarcimento dei danni subiti da Caio? E, se sì, in che misura? Varia la soluzione se c'è o meno il consenso di Caio alla pubblicazione?

- Dubbio un risarcimento se c'è il consenso di Caio: quale l'antigiuridicità? Quale il danno?
- Se non vi è il consenso
 - Reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003
- Ai fini del risarcimento, anche in presenza di reato, è necessaria la sofferenza (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018, Rv. 648606 - 01). C'è un patimento di Caio?
- E se non ci fosse un reato? La questione è se è attinto un diritto inviolabile della persona e se la lesione determina sofferenza.
 - Forse la riservatezza sul proprio culto? E prima era manifestato pubbicamente o meno da Tizio?

FINE